

Dottori Commercialisti

Italo Bruno Vergallo
Luca Brivio
Giuseppe Rizzo
Raffaele Pisano
Maria Grazia Ferrari
Nicola Modugno

Federica Misan
Davide Scotti
Michele Calabrese
Carlo Castrignanò
Giulia Capetti
Deborah Setola
Valentina Jametti
Gabriele Zanchi
Thomas Ferrari
Monica Di Sire
Luca Manco

Milano, 18 gennaio 2018

Clienti loro sede

Rif. GR/cm

CIRCOLARE N. 8/2018

Modifica ai termini di detrazione dell'IVA – Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 1 del 17 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha sciolto i numerosi dubbi sorti in tema di detrazione IVA a seguito delle novità introdotte dal DL 50/2017 e ha fornito dettagliate istruzioni operative.

E' stato affermato che l'esercizio della detrazione IVA, secondo i principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue, è subordinato non solamente al requisito sostanziale dell'esigibilità dell'imposta ma anche a quello, formale, del possesso della fattura d'acquisto.

Pertanto, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

- nell'anno in cui il soggetto passivo, venuto in possesso del documento, lo annota in contabilità facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza, o, al più tardi,
- entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il documento è stato ricevuto.

In altre parole, una fattura di acquisto ricevuta nell'anno 2018 e relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017, potrà essere registrata nel 2018, confluendo nella liquidazione periodica del mese o trimestre in cui è avvenuta la registrazione o essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019.

In questo secondo caso l'annotazione dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti anno 2019 relativo alle fatture ricevute nel 2018, in modo da evidenziare che l'imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche IVA del 2019, concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018. È tuttavia ammessa la possibilità di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall'annotazione in un registro sezionale, a condizione che le stesse garantiscano i requisiti richiesti per la corretta tenuta della contabilità e il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Grande importanza riveste, dunque, la verifica del momento di ricezione della fattura d'acquisto. Laddove il documento non sia stato ricevuto tramite posta elettronica certificata o mediante altri sistemi che possano attestarne la ricezione, questa potrà emergere dalla corretta tenuta della contabilità da parte del cessionario o committente, che deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ricevute.

Infine, l'Agenzia delle Entrate precisa che, in considerazione del fatto che i suddetti chiarimenti sono intervenuti in data successiva al 16 gennaio 2018 (data entro la quale effettuare la liquidazione periodica dell'IVA relativa al mese di dicembre 2017), sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti, eventualmente difformi, adottati con riferimento a tale liquidazione.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Vergallo Brivio & Associati

dott. Giuseppe Rizzo



Via Solari, 12
20144 Milano
Tel. +39 02 874506
Fax +39 02 72000569

Via Vicolo Lambro, 1
ang. via Vittorio Emanuele
20900 Monza

studio@vbea.it
www.vbea.it

Cod. Fisc. e P. Iva:
02376400962